

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3233 del 13/07/2020
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM0825 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento intermedio D13 presso l'impianto gestito dalla Società Italbonifiche S.r.l. - Via Archimede, 3-11 - Forlì (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3342 del 13/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento:

Notifica: **SM0825**

Notificatore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)

Produttore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)

Destinatario/impianto intermedio: **Italbonifiche S.r.l.** – Via Archimede, 3-11 – Forlì (FC)

Impianto finale: **Faenza Depurazioni S.r.l.** con sede legale e operativa in Via Granarolo, 177/3 – Faenza (RA)

Operazione di trattamento: Smaltimento intermedio **D13** (propedeutico allo svolgimento della successiva operazione di smaltimento finale D9)

Allegati: Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1), Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM0825

I. Decisione

1. La **notifica SM0825** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
 - codice EER: **07 06 01*** (“soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri”)
 - codice A: **non elencato**
 - codice Y: **//**
 - codice di pericolosità H/HP: **H12**
 - quantità totale: **100 tonnellate**
 - tipo di imballaggio: **cisterna**
 - stato fisico: **liquido**destinati all’impianto gestito dalla Società Italbonifiche S.r.l. ubicato in Via Archimede, 3-11 – Forlì (FC) per essere sottoposti all’operazione di smaltimento intermedio D13,
è approvata ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
2. la presente Decisione è valida **dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall’Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. in liquidazione volontaria all’Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell’inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell’accettazione da parte delle medesima Autorità. **L’importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata** anche in tranches successive ai sensi dell’art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. **l’accettazione della suddetta garanzia** da parte dell’Autorità competente di Spedizione dovrà essere **trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpa** – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena

– Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

9. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, fatte salve eventuali successive evoluzioni normative, alla luce della documentazione trasmessa dall'U.O.S. – Gestione Ambientale con nota del 08.06.2020, rep. n. TTR 2020/0331 U pervenuta ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena in data 08.06.2020, complessivamente acquisita al PG/2020/81961, al PG/2020/81967 e al PG/2020/81979, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Italbonifiche S.r.l.** Si precisa, che **la scrivente Agenzia si troverà nella condizione di non poter accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni** (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
10. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie SM0825;
11. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
12. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
13. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
14. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 4 al dossier di notifica relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 61,1, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 66,6**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
15. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di smaltimento intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di

spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;**

4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto smaltimento intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio di Forlì (FC)** gestito dalla Società **Italbonifiche S.r.l.**, presso cui verrà svolta l'operazione di smaltimento intermedio **D13** sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale identificati con codice **EER 07 06 01*** ("soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri"), che saranno sottoposti a operazioni di miscelazione, secondo le specifiche tecniche autorizzate con Deliberazione di G.P. della Provincia di Forlì-Cesena n. 60 del 01.03.2010 e s.m.i., per generare i rifiuti contraddistinti dal codice **EER 19 02 04***;
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di smaltimento finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di smaltimento finale dei rifiuti. A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i certificati rilasciati dall'impianto finale di Faenza (RA) gestito dalla Società Faenza Depurazioni S.r.l.** a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'**operazione di smaltimento finale D9**, i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice **EER 19 02 04***;
8. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
10. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento.** In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- con nota datata 08.06.2020, rep. n. TTR 2020/0331 U, pervenuta in data 08.06.2020, l'U.O.S. – Gestione Ambientale ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM0825, acquisito complessivamente al PG/2020/81961, al PG/2020/81967 e al PG/2020/81979;
- con nota del 10.06.2020, PG/2020/83684, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. specifiche integrazioni al suddetto dossier di notifica;
- con nota del 16.06.2020, PG/2020/86328, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa al suddetto dossier di notifica, al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con la sopraccitata nota del 10.06.2020, PG/2020/83684;
- con nota del 18.06.2020, PG/2020/87936, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica rilasciata in data 17.06.2020.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (deposito preliminare D15).

L'impianto di destinazione intermedio e l'impianto di destinazione finale sono in possesso di valida autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto.

In data 12.06.2020 è stato acquisito al PG/2020/84838, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 11.06.2020).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Igiene Ambientale Management S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 10.06.2020, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0041527_20200610, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

Si ritiene, comunque, di poter procedere al rilascio della presente Decisione anche in assenza della comunicazione antimafia, in quanto:

- in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, si è dato seguito a quanto stabilito dall'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., secondo cui *“Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”*;
- in data 21.05.2020, PG/2020/81961, sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. sottoposti a verifica antimafia.

Si fa salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura di Forlì-Cesena attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività “12.7.2.5” del Tariffario delle prestazioni di Arpa), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dalla Società Igiene Ambientale

Management S.r.l. con bonifico bancario in data 20.05.2020.

Nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e dal Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*documento firmato digitalmente

Il presente documento, composto da n. 5 pagine e n. 2 Allegati, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.